

- sorveglianza;
- c) - L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni - in deroga alle predette disposizioni della legge Urbanistica - rinunci alla richiesta di alcun rimborso per le spese dipendenti dalla già realizzata pavimentazione della terrazza non che per quelle relative alle canalizzazioni fatte per i fili dell'impianto elettrico;
- d) - il Comune di Catania assumeva esclusivamente a proprio carico la responsabilità di danni a persone o cose che dovessero verificarsi in caso di superamento del peso massimo che il solaio di copertura del terrazzo può sopportare;
- e) - L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, qualora intenda in qualsiasi momento utilizzare diversamente l'area coperta del suo immobile, conformemente alla regolamentazione urbanistica ed edilizia all'epoca vigente, abbia la facoltà di poter liberamente chiudere al pubblico, oc-